



Edizione di giovedì 13 Luglio 2023

CASI OPERATIVI

Commercio elettronico indiretto e relativi adempimenti
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Le variazioni nella valutazione delle cripto nel modello Redditi SC
di Laura Mazzola

IVA

Tregua fiscale degli errori formali commessi in ambito Iva
di Clara Pollet, Simone Dimitri

ACCERTAMENTO

I pagamenti tracciati riducono i termini di decadenza degli accertamenti, se dichiarati
di Gianfranco Antico

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Restrizioni e divieti verso la Russia: adottato l'undicesimo pacchetto sanzionatorio
di Elena Fraternali

CASI OPERATIVI

Commercio elettronico indiretto e relativi adempimenti

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Una società che svolge attività di *e-commerce* indiretto si avvale dei servizi di Amazon (dall'ordine all'incasso del corrispettivo) per effettuare le vendite.

I prodotti venduti sono di origine italiana e il mercato di riferimento extraUE è in gran parte quello del Regno Unito.

Per le vendite a distanza in altri Paesi comunitari la società è iscritta all'OSS.

La società possiede una partita Iva nel Regno Unito e le vendite sono in gran parte sotto la soglia delle 135 sterline.

Amazon provvede allo spostamento della merce in un suo magazzino in Gran Bretagna per la successiva vendita ai privati nel Regno Unito, oppure consegna direttamente la merce dall'Italia al cliente finale privato nel Regno Unito.

Amazon crea le fatture per conto della società che però non transitano nello SdI a differenza di quelle fatte in altri Paesi extraUE per le quali Amazon emette fattura che transita per lo SdI.

Come deve procedere la società italiana ai fini della corretta fatturazione, dell'inserimento di tali operazioni in dichiarazione Iva, ai fini dell'eventuale formazione del *plafond* e ai fini dell'esterometro?

Queste operazioni possono essere considerate esportazioni ex articolo 8, D.P.R. 633/1972?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...**](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Le variazioni nella valutazione delle cripto nel modello Redditi SC

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

SOSTENIBILITÀ D'IMPRESA TRA OBBLIGATORIETÀ E MERITI CREDITIZI E DI FORNITURA

[Scopri di più >](#)

Nell'ambito del **modello Redditi SC 2023**, all'interno del **quadro RF** dedicato alla **determinazione del reddito di impresa**, sono state previste alcune novità compilative.

Una delle novità riguarda l'inserimento di **due nuovi codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione**, al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e i componenti negativi che risultano dalla **valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta** a prescindere dall'imputazione al conto economico.

In particolare, si evidenzia che è stato introdotto il **codice 71**, da indicare all'interno del **rigo RF31, denominato "Altre variazioni in aumento"**, per indicare i **componenti negativi, derivanti dalla valutazione delle cripto-attività al 31 dicembre 2022, che non concorrono alla formazione del reddito**.

RF31 Altre variazioni in aumento	1	71	2		,00	3	4		,00	5	6	
	7		8		,00	9	10		,00	11	12	
	13		14		,00	15	16		,00	17	18	
	19		20		,00	21	22		,00	23	24	
	25		26		,00	27	28		,00	29	30	
	31		32		,00	33	34		,00	35	36	

Inoltre, è stato introdotto il **codice 94**, da indicare all'interno del rigo **RF55, denominato "Altre variazioni in diminuzione"**, per indicare i **componenti positivi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività al 31 dicembre 2022, che non concorrono alla formazione del reddito**.

RF55 <i>Altre variazioni in diminuzione</i>	1	94	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12		,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18		,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24		,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30		,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36		,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I nuovi codici introdotti derivano dalla pubblicazione della Legge di bilancio per il 2023, con la quale il legislatore ha delineato una **disciplina unitaria in materia di cripto-attività**, valutandole per la prima volta e, allo stesso tempo, in modo definitivo, come attività di tipo finanziario.

Si evidenzia, infatti, che all'articolo unico, [**commi da 126 a 147, L. 197/2022**](#), il legislatore ha definito la disciplina delle cripto-attività, regolandone la tassazione e consentendo, ai fini tributari, la **sanatoria di eventuali criticità o errori commessi in precedenza**.

In particolare, il [**comma 126**](#), dell'articolo unico, L. 197/2022, ha introdotto, all'interno dell'[**articolo 67 Tuir**](#), la **nuova lettera c-sexies**, secondo la quale, sono redditi diversi *“le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta. [...] Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”*.

Ne deriva che costituiscono **redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptovalute archiviate o negoziate, per importi non inferiori a 2.000 euro nel periodo di imposta di riferimento**.

Si specifica, inoltre, che sono irrilevanti le permute effettuate tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.

IVA

Tregua fiscale degli errori formali commessi in ambito Iva

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Seminario di specializzazione

DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI: ULTIMI CHIARIMENTI

Scopri di più >

La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, [commi da 166 a 173](#), L. 197/2022) ha introdotto la **possibilità di sanare le irregolarità** e l'inoservanza di obblighi o adempimenti, **di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022**.

La regolarizzazione delle violazioni formali non è condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne.

Pertanto, **può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall'attività** svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.

Possono avvalersi della regolarizzazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Sotto il **profilo oggettivo**, invece, è possibile **definire gli errori di natura formale**, purché gli stessi **non rilevino sulla determinazione della base imponibile**, sulla **liquidazione** e sul **pagamento dell'imposta** sul valore aggiunto, dell'imposta sulle attività produttive, delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, **delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta**.

Trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto **sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa**, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Tale aspetto costituisce uno dei tratti che consente di distinguerle dalle cosiddette **“violazioni sostanziali”**, ossia quelle violazioni che **incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo**.

Si fa riferimento, in ogni caso, a inosservanze di formalità e adempimenti **suscettibili di**

ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente, le stesse costituirebbero violazioni “**meramente formali**”, per le quali l'[**articolo 6 D.Lgs. 472/1997**](#), dispone la non punibilità.

A **titolo esemplificativo** con riferimento agli adempimenti **in ambito Iva e/o connessi agli scambi con l'estero**, rientrano tra le violazioni definibili:

- **l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva**, di cui all'[**articolo 21-bisL. 78/2010**](#), convertito, dall'[**articolo 1, comma 1, Legge 122/2010**](#); tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento della stessa;
- **l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat**, di cui all'[**articolo 50, commi 4 e 6, D.L. 331/1993**](#), convertito, con modificazioni, L. 427/1993;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
- **l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio**, o variazione dell'attività di cui all'[**articolo 35 D.P.R. 633/1972**](#), ovvero delle dichiarazioni di cui all'[**articolo 35-ter**](#) e all'[**articolo 74-quinquies**](#) dello stesso decreto;
- **l'erronea compilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972** che abbia **determinato l'annullamento della dichiarazione d'intento** precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- **l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria**;
- **la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva**, quando la violazione **non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**;
- la violazione degli obblighi inerenti **alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili**, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la **detrazione dell'Iva**, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, **in assenza di frode**;
- **l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile**, in assenza di frode; tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- **la mancata iscrizione al VIES**.

La **regolarizzazione si perfeziona** mediante la **rimozione delle irregolarità od omissioni** con il **versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta**, indicati nel **modello F24**, cui si riferiscono le violazioni formali.

La rimozione **non va effettuata quando non sia possibile o necessaria** avuto riguardo ai profili della violazione formale; rientrano in tale ipotesi, **ad esempio**, le **violazioni riguardanti l'errata**

applicazione dell'inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell'[articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#).

L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali **non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione** sulle violazioni formali correttamente rimosse.

Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall'[articolo 19 D.L. 34/2023](#)), oppure in 2 rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.

In sede di **compilazione del modello F24** occorre esporre il **codice tributo TF44** nella sezione erario con l'indicazione nel campo **“anno di riferimento”** del periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione; così, **ad esempio**, per **regolarizzare le violazioni formali commesse nel periodo d'imposta 2021** occorre **compilare il modello F24 come segue**.

ACCERTAMENTO

I pagamenti tracciati riducono i termini di decadenza degli accertamenti, se dichiarati

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

QUADRO RW 2023: I CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO DELLE DICHIARAZIONI

[Scopri di più >](#)



Se in genere è il fine anno il momento in cui si discute dei termini di decadenza per l'accertamento nei tributi erariali, **il momento dichiarativo** va tenuto tuttavia in debito per poter godere di una **speciale riduzione dei termini**.

Come è noto, ordinariamente, per effetto della modifica apportata dall'[articolo 1, comma 131, L. 208/2015](#), all'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#) e all'[articolo 57 D.P.R. 633/1972](#), gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, Iva, ed Irap, devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato **fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata**.

Gli interventi del legislatore dettati nel corso di questi anni – per favorire o incentivare determinati adempimenti – hanno portato a prevedere, con norme spesso sparse qua e là, delle riduzioni dei termini di decadenza per gli accertamenti.

In particolare, l'[articolo 3 D.Lgs. 127/2015](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 909, L. 205/2017](#) – norma che adesso prevede degli incentivi per la tracciabilità dei pagamenti, sussistendone i presupposti – dispone che i termini di decadenza di cui all'[articolo 57, primo comma, D.P.R. 633/1972](#), e di cui all'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), sono ridotti di 2 anni.

La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'[articolo 1](#), del citato D.Lgs. 127/2015 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del MEF del 04.08.2016, la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore**

a euro 500.

La riduzione **non si applica**, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'[**articolo 22 D.P.R. 633/1972**](#) – **commercio al minuto ed attività assimilate** -, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'[**articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015**](#).

Sul punto:

- con la [**risposta all'interpello n. 331/2021**](#), è stato ribadito che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall'[**articolo 3 D.Lgs. 127/2015**](#) può essere riconosciuta solo a coloro che: a) documentano le operazioni poste in essere tramite **fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri**, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura “immediata” o “differita”), in alternativa alla seconda ([**si veda la circolare 3/E/2020, punto 1.2**](#), nonché l'[**articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015**](#) come in ultimo modificato dalla L. 178/2020); b) garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500;
- con la [**risposta all'interpello n. 404 del 03.08.2022**](#), sono stati forniti dei chiarimenti in ordine alle “*modalità di pagamento*” a **mezzo RIBA e MAV**. Secondo gli estensori dell'interpello, pur se dal combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, del decreto attuativo (D.M. 04.08.2016), sembra potersi desumere la tassatività dell'elenco degli strumenti di pagamento, “**è possibile ammettere la riduzione dei termini in parola laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente “diversi”, in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all'articolo 3 del decreto attuativo, in quanto ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità**”. Infatti, i RIBA che i MAV transitano a mezzo di intermediazione bancaria, e contengono gli elementi funzionali all'identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, così soddisfacendo gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento enucleate all'articolo 3, comma 1, del D.M. 04.08.2016.

Resta fermo – articolo 4 D.M. 04.08.2016 – **l'obbligo per i contribuenti di comunicare**, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.

La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni.

La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

Qui sotto indichiamo **le caselle da barrare**:

Persone Fisiche – Quadro RS – Rigo RS136

Comunicazione
(Art. 4 D.M.
4 Agosto 2016)

RS136

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

X

Società di Persone – Quadro RS – Rigo RS136

Comunicazione art. 4
D.M. 4 agosto 2016

RS136 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

X

Società di Capitali – Quadro RS – Rigo RS 269

Comunicazione art. 4
D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

X

Enti Non Commerciali – Quadro RS – Rigo RS 269

Comunicazione art. 4
D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

X

Vanno, da ultimo, evidenziati le ulteriori caratteristiche fissate dal D.M. 04.08.2016 e, quindi:

- la **non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi**;
- l'esigenza che **tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 500** (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti individuati nel già richiamato articolo 3 del medesimo decreto del 2016.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Restrizioni e divieti verso la Russia: adottato l'undicesimo pacchetto sanzionatorio

di Elena Fraternali



Il 23 giugno scorso sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i Regolamenti (UE) nn. 1214/2023, 1215/2023 e 1216/2023, modificativi del Regolamento n. 833/2014 e del [Regolamento n. 269/2014](#), con i quali il Consiglio dell'Unione europea ha adottato l'**undicesimo pacchetto di sanzioni** nei confronti della Russia a seguito dell'invasione in Ucraina.

Tale recente intervento normativo merita un sistematico approfondimento da parte delle imprese per quanto riguarda i divieti all'importazione e all'esportazione previsti, anche con l'obiettivo di **aggiornare le *due diligence* eventualmente già svolte sui flussi e sui prodotti esportati** ed evitare eventuali sanzioni e blocchi nella circolazione delle merci.

Di seguito sono brevemente riepilogate le novità più rilevanti:

Restrizioni soggettive

In forza del Regolamento di esecuzione 1216/2023 sono state **aggiunte 71 persone fisiche e 33 entità** nell'elenco contenuto nell'**Allegato I** del [Regolamento n. 269/2014](#), dove sono listati i soggetti responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Regolamento 1214/2023 ha aggiunto, inoltre, **87 soggetti** nell'elenco dell'**Allegato IV** del [Regolamento n. 833/2014](#), che comprende le entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella guerra in Ucraina, a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie *dual use* e in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza russo. Oltre alle entità

russe e iraniane già presenti all'interno dell'elenco, sono state ricomprese alcune entità registrate in Cina, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria e Armenia.

Restrizioni merceologiche

Importazione

L'undicesimo pacchetto ha inasprito le restrizioni sulle importazioni di prodotti siderurgici dalla Russia apportando modifiche agli Allegati XVII e XXI.

In particolare, è stato sostituito l'**Allegato XVII**, che elenca i prodotti siderurgici la cui importazione dalla Russia è vietata.

Con riferimento, poi, alle tipologie di beni elencati nel citato allegato che sono **sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia**, è stato inserito il divieto di importazione o acquisto, a decorrere **dal 30 settembre 2023**.

Se detti beni incorporano prodotti di cui al codice NC 7207 11, tale divieto si applica a decorrere **dal 1° aprile 2024**, mentre per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90 **dal 1° ottobre 2024**.

Si evidenzia che grava sull'importatore l'onere di provare che gli elementi siderurgici impiegati per la trasformazione non siano originari della Russia.

Esportazione:

È stato ampliato l'elenco dei prodotti cd. **“quasi dual use”**, ricompresi nell'**Allegato VII** del Regolamento n. 833/2014, soggetti a divieto di esportazione. In particolare, sono stati inseriti all'interno dell'allegato beni come componenti elettronici, materiali semiconduttori, schede di circuiti stampati, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli, precursori di materiali energetici e di armi chimiche.

È stato sostituito l'**Allegato XVIII** che elenca i c.d. **“beni di lusso”** per cui è vietata l'esportazione sopra una certa soglia di valore. Per tali beni è stato inoltre introdotto il divieto di prestare servizi di assistenza tecnica, di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica russa.

Anche per i **“beni di lusso”** è stato introdotto il **divieto di vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali** così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di

materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali.

Sempre per alcuni “beni di lusso” è stata definitivamente **ristretta** l'esportazione, a prescindere dal loro valore, ove ricompresi anche nell'**Allegato XXIII** (che contiene i “beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe”).

È stato ampliato l'elenco dei beni di cui all'**Allegato XXIII**, a cui sono stati aggiunti prodotti dell'industria chimica, tessile, materie plastiche ecc.. Per i prodotti inclusi per la prima volta in tale allegato, è stata prevista – con alcune eccezioni – una **deroga** ai divieti di esportazione fino al **25 settembre 2023** per i contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o per i contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

È stato infine introdotto un nuovo divieto relativo alle armi. È dunque proibito vendere, fornire, trasferire o esportare armi da fuoco, loro componenti e munizioni elencati nell'allegato I del **Regolamento (UE) n. 258/2012**, nonché le armi elencate nel nuovo **Allegato XXXV** del Reg. 833/2014;

Misure antielusive

Il Regolamento 1214/2023 ha previsto un nuovo strumento antielusivo finalizzato alla limitazione della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione di determinati beni e tecnologie verso alcuni Paesi terzi che favoriscono, attraverso una condotta omissiva, l'elusione dei divieti imposti dall'Unione nei confronti della Russia.

In particolare, è stato aggiunto all'interno del Regolamento n. 833/2014 l'**Allegato XXXIII** che in futuro elencherà detti beni vietati nonché la prestazione di servizi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria e diritti di proprietà intellettuale.

Tale allegato, inoltre, elencherà i Paesi terzi nei confronti dei quali non sarà possibile compiere le azioni di cui sopra.

Regole per il Disinvestimento

Il Regolamento 1214/2023 ha modificato l'articolo 12 *ter* del Regolamento 833/2014 e ha previsto termini temporali entro cui è possibile richiedere all'autorità competente deroghe a determinati divieti previsti dai pacchetti sanzionatori (*i.e.* trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, trasferimento di tecnologie e assistenza giuridica), qualora le attività vietate siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

Divieto di transito e trasporto

Il Regolamento 2023/1214 ha esteso il divieto di transito per alcuni beni sensibili esportati dall'Ue verso Paesi terzi, attraverso la Russia. Il transito è ora vietato:

- per i beni e le tecnologie elencati nell'**Allegato VII**;
- per i beni e le tecnologie elencati nell'**Allegato XI**;
- per i carboturbi e per gli additivi per carburanti, elencati nell'**Allegato XX**.

È stato altresì esteso il **divieto del trasporto** di merci nel territorio dell'Unione alle imprese di trasporto su strada **con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia**, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro Paese;

Il Regolamento citato, poi, ha previsto dal 24 luglio il **divieto di accesso ai porti dell'Ue** per le imbarcazioni che effettuano trasferimenti da nave a nave sospettate di violare il divieto di importazione del petrolio russo o il tetto massimo dei prezzi previsto dalla coalizione del G7.

Il medesimo divieto è stato altresì esteso alle **navi** che non notificano all'autorità competente il trasferimento da nave a nave di petrolio secondo le norme vigenti, nonché per le navi che manipolano o disattivano il sistema di tracciamento della navigazione durante il trasporto di petrolio russo soggetto ai divieti in parola.